

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 65

21° anno

8 marzo 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 470/78 del Consiglio, del 7 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare per il franco francese nel settore agricolo 1
- Regolamento (CEE) n. 471/78 della Commissione, del 7 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 2
- Regolamento (CEE) n. 472/78 della Commissione, del 7 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 4
- Regolamento (CEE) n. 473/78 della Commissione, del 6 marzo 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare 6
- Regolamento (CEE) n. 474/78 della Commissione, del 7 marzo 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 475/78 della Commissione, del 7 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 937/77 in seguito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la Francia 10
- Regolamento (CEE) n. 476/78 della Commissione, del 7 marzo 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone 11
- Regolamento (CEE) n. 477/78 della Commissione, del 7 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 14
- Regolamento (CEE) n. 478/78 della Commissione del 7 marzo 1978, relativo al calcolo degli importi compensativi monetari e degli importi differenziali 15

Sommario (seguito)

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

78/217/Euratom :

- ★ **Emendamento all'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia atomica, concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo del Canada, il 6 ottobre 1959, sotto forma di scambio di lettere 16**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 470/78 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare per il franco francese nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 310/78⁽⁴⁾, è stato fissato un tasso rappresentativo per il franco francese; che, data l'evoluzione registrata da questa moneta, è opportuno fissare un nuovo tasso rappresentativo, che tenga maggiormente conto della realtà economica attuale; che è d'uopo applicare tale tasso a decorrere dall'8 marzo 1978;

considerando che il comitato monetario verrà consultato in proposito; che, data l'urgenza, le misure previste devono essere adottate secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 878/77, il punto d) è modificato come segue:

« d) per il franco francese:

1 franco francese = 0,166638 unità di conto ».

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 7. Il tasso rappresentativo del franco francese, fissato con regolamento (CEE) n. 470/78, si applica dall'8 marzo 1978 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(4) GU n. L 46 del 17. 2. 1978, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 471/78 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	91,55
10.01 B	Frumento duro	121,69 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	79,90 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	84,03
10.04	Avena	78,96
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	79,96 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	82,00 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	88,65 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	139,27
11.01 B	Farine di segala	123,63
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	199,67
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	149,19

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 472/78 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	2,71	2,71	3,20
10.01 B	Frumento duro	0	11,77	11,77	12,09
10.02	Segala	0	1,30	1,30	1,30
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	3,79	3,79	4,48

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	4,82	4,82	5,70	5,70
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	3,60	3,60	4,26	4,26
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 473/78 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 1978****relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1768/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taulini paesi terzi e organismi beneficiari hanno chiesto una fornitura di quantitativi di butteroil parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere alla fornitura in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante

modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B	C	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati : a) fondamento giuridico b) assegnazione	(CEE) n. 1768/77 (programma 1977) (CEE) n. 1769/77			
2. Beneficiario	} Repubblica di Guinea	} Repubblica islamica di Mauritania		
3. Paese di destinazione				
4. Quantitativo totale della partita	200 tonnellate	500 tonnellate	500 tonnellate	200 tonnellate
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	francese	tedesco		
6. Provenienza di butteroil	da fabbricarsi con burro d'intervento (2)			
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	a scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti			
8. Iscrizioni sull'imballaggio	• Butteroil / Don de la Communauté économique européenne à la république de Guinée •	• Butteroil / Don de la Communauté économique européenne à la république islamique de Mauritanie •		
9. Termine di consegna	dopo il 25 aprile e prima del 5 maggio 1978	imbarco al più tardi il 10 maggio 1978		
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco Le Havre	porto di sbarco Nouakchott (deposito su banchina o sull'alleggio)		
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	Le ministre du développement rural, Nouakchott		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara			
13. In caso di gara: data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	28 marzo 1978			

Designazione della partita	E	F	G
1. Regolamenti del Consiglio applicati : a) fondamento giuridico b) assegnazione		(CEE) n. 1768/77 (programma 1977) (CEE) n. 1769/77	
2. Beneficiario		UNHCR	} Repubblica di Guinea Bissau
3. Paese di destinazione		Angola	
4. Quantitativo totale della partita	500 tonnellate	500 tonnellate	200 tonnellate
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura		danese	belga
6. Provenienza di burro		da fabbricarsi con burro d'intervento ⁽²⁾	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari ⁽³⁾	a scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti		
8. Iscrizioni sull'imballaggio	• Butteroil/Don de la Communauté économique européenne/Action UNHCR en Angola/A distribuer gratuitement •		• Butteroil/Don de la Communauté économique européenne à la république de Guinée Bissau •
9. Termine di consegna	imbarco al più tardi il 10 maggio 1978		imbarco al più tardi il 30 marzo 1978
10. Fase e luogo di consegna	porto di sbarco Lobito (deposito in banchina o sull'alleggio)		porto di sbarco Bissau (banchina della nave)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna ⁽⁴⁾	Délégué HCR en Angola Case Postale 1342, Luanda ⁽⁵⁾		Commissariat d'Etat du commerce et de l'artisanat, B.P. 85, Bissau
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara		trattativa privata
13. In caso di gara: data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	28 marzo 1978		--

Note

(1) Il presente allegato sostituisce, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95, del 19 aprile 1977, pag. 7, il bando di gara degli organismi d'intervento interessati, qualora, secondo il punto 12, si debba procedere ad una gara.

(2) Qualora la merce provenga da scorte d'intervento, verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C, un bando complementare indicante i magazzini nei quali si trova il prodotto.

(3) Diversi da quelli indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Unicamente nel caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » (vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77).

(5) Una copia dei documenti d'esportazione è da inviare all'indirizzo seguente: UNHCR, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 474/78 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1978****rettificativo del regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 938/77 della Commissione, del 29 aprile 1977⁽³⁾, modificato a decorrere dal 20 febbraio 1978 dal regolamento (CEE) n. 328/78⁽⁴⁾; che da una verifica è risultato un errore nell'allegato di questo regolamento; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Nell'allegato I, parte 8^a, del regolamento (CEE) n. 938/77, modificato a decorrere dal 20 febbraio 1978 dal regolamento (CEE) n. 328/78, l'importo di « 14,496 » che figura nella colonna United Kingdom, di fronte alla sottovoce tariffaria 21.07 G III e), è sostituito dall'importo « 13,496 ».*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1978.

Su richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 20 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 20. 2. 1978, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 475/78 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 937/77 in seguito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 470/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 937/77 della Commissione, del 29 aprile 1977, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 215/78⁽⁴⁾, ha previsto che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune⁽⁵⁾, si applichino per i prodotti e per gli Stati membri in causa a decorrere dalle date precisate all'articolo 2, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 878/77;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 470/78 l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77 è stato modificato per tener conto della fissazione, con effetto dall'8 marzo 1978, di un nuovo tasso rappresentativo per il franco francese; che è pertanto opportuno completare il regolamento (CEE) n. 937/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 3. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano per i prodotti e per gli Stati membri in causa a decorrere dalle date precisate all'articolo 2, paragrafi da 2 a 7, come pure all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 878/77. •

Articolo 2

L'articolo 1, numero 4, del regolamento (CEE) n. 937/77 è completato dal comma seguente:

- Per quanto riguarda il tasso rappresentativo per il franco francese con effetto dall'8 marzo 1978, tali disposizioni si applicano unicamente ai certificati e titoli attestanti fissazioni anticipate rilasciati prima del 7 marzo 1978 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75. •

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 1.

(4) GU n. L 31 del 2. 2. 1978, pag. 13.

(5) GU n. L 188 del 1. 8. 1968, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 476/78 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1978****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento(CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1423/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 452/78⁽⁸⁾;

considerando che occorre tener conto dell'applicazione a decorrere dall'8 marzo 1978 del nuovo tasso rappresentativo per il franco francese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1423/77 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 33.⁽⁸⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1978, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1978 che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
			+	-
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,0750	- 0,0750	+	-
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0619
— raccolti in Francia			—	0,2478
— raccolti in Danimarca			—	0,0750
— raccolti in Irlanda			—	0,1369
— raccolti nel Regno Unito			—	0,3155
— raccolti in Italia			—	0,2748
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0140	- 0,0140	+	-
— raccolti in Germania			0,0659	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,1981
— raccolti in Danimarca			—	0,0140
— raccolti in Irlanda			—	0,0800
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2704
— raccolti in Italia			—	0,2270
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,0811	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0142	—
— raccolti in Francia			—	0,1868
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0669
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2600
— raccolti in Italia			—	0,2160
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,2296	+ 0,2296	+	-
— raccolti in Germania			0,3293	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2471	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,2296	—
— raccolti in Irlanda			0,1473	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0901
— raccolti in Italia			—	0,0360

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	— 0,3514 (a)	+ 0,3514 (a)	+	—
	— 0,2500 (b)	+ 0,2500 (b)		
— raccolti in Germania			0,4610	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,3706	—
— raccolti in Francia			0,0990	—
— raccolti in Danimarca			0,3514	—
— raccolti in Irlanda			0,2609	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,0595	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	— 0,0718	+ 0,0718	+	—
— raccolti in Germania			0,1586	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0870	—
— raccolti in Francia			—	0,1284
— raccolti in Danimarca			0,0718	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2069
— raccolti in Italia			—	0,1598
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,2755 (a)	+ 0,2755 (a)	+	—
	— 0,1987 (b)	+ 0,1987 (b)		
— raccolti in Germania			0,3790	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2937	—
— raccolti in Francia			0,0373	—
— raccolti in Danimarca			0,2755	—
— raccolti in Irlanda			0,1901	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0561
— raccolti in Italia			—	—

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1978.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1978.

REGOLAMENTO (CEE) N. 477/78 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 7. 3. 1978, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	25,43 21,26 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 478/78 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1978****relativo al calcolo degli importi compensativi monetari e degli importi differenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7,

considerando che il periodo di riferimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/77⁽⁸⁾, e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75⁽¹⁰⁾, si applica dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana successiva;

considerando che l'andamento delle monete fluttuanti della Comunità è caratterizzato da movimenti eccezionali dovuti all'andamento generale dei mercati di cambio; che in queste condizioni e al fine di contribuire ad una certa stabilizzazione degli importi compensativi monetari occorre prevedere come norma eccezionale un periodo di riferimento più lungo di quello indicato nelle disposizioni suindicate;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le fissazioni degli importi compensativi monetari e degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali da effettuare nel mese di marzo 1978, il periodo di riferimento da prendere in considerazione comprende, in deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1380/75 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2300/73, un lasso di tre settimane che inizia di mercoledì e termina il martedì prima della fissazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta per gli importi validi a decorrere dal 13 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

³⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁴⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁶⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

⁷⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.

⁸⁾ GU n. L 291 del 15. 11. 1977, pag. 15.

⁹⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

¹⁰⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

Emendamento all'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia atomica, concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo del Canada, il 6 ottobre 1959⁽¹⁾, sotto forma di scambio di lettere

(78/217/Euratom)

⁽¹⁾ GU n. 60 del 24. 11. 1959, pag. 1165/59.

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16 gennaio 1978

Sig. Incaricato d'Affari,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 16 gennaio 1978 nella quale Ella dichiara quanto segue :

« Signor Commissario,

come la Commissione è stata a suo tempo informata, il governo del Canada ha deciso di esigere misure di sicurezza più rigorose per le vendite all'estero di materie, attrezzature e cognizioni canadesi.

Tale decisione implica un aggiornamento dell'accordo di cooperazione concluso tra il governo del Canada e la Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) nel campo degli usi pacifici dell'energia atomica il 6 ottobre 1959 (in appresso denominato accordo Canada/Euratom del 1959) con particolare riguardo alle clausole di salvaguardia.

Il governo canadese ritiene necessario giungere ad un accordo provvisorio mediante il presente scambio di lettere, in attesa dell'aggiornamento di tutto l'accordo Canada/Euratom del 1959, per soddisfare le esigenze della nuova politica canadese in materia di salvaguardia, modificando le relative disposizioni dell'accordo Canada/Euratom del 1959.

Propongo pertanto di apportare all'accordo Canada/Euratom del 1959 alcuni emendamenti e di includere a tal fine le seguenti disposizioni relative alle misure di salvaguardia :

- a) Ai sensi dell'accordo Canada/Euratom del 1959, per « macchinari ed impianti » di cui al paragrafo d) dell'articolo XIV dell'accordo Canada/Euratom del 1959 si intendono tutti gli elementi elencati nell'allegato A di questa lettera.
- b) L'attrezzatura designata da uno Stato membro alla Commissione come attrezzatura progettata, costruita o esercita in base o grazie a cognizioni fornite dal Canada e che si trova sotto la giurisdizione di detto Stato membro al momento della designazione deve essere considerata come attrezzatura soggetta all'accordo Canada/Euratom del 1959, nella redazione modificata.

L'attrezzatura che il Canada ha dichiarato attrezzatura progettata, costruita o esercita in base o grazie a cognizioni ottenute dallo Stato membro in questione deve essere considerata come attrezzatura soggetta all'accordo Canada/Euratom del 1959 nella versione modificata.

- c) Le materie soggette alle norme dell'accordo Canada/Euratom del 1959 non devono essere usate per fabbricare armi nucleari o essere destinate ad altri usi militari dell'energia nucleare o servire per la fabbricazione di qualsiasi altro congegno esplosivo nucleare. L'ottemperanza agli impegni anzidetti sarà verificata, per quanto riguarda il Canada, dall'AIEA conformemente all'accordo concluso fra il Canada e l'Agenzia e, per quanto riguarda la Comunità, dalla Comunità e dall'AIEA conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e agli accordi intercorsi fra la Comunità, i suoi Stati membri e l'AIEA, oppure, se mai tali procedure di verifica non fossero praticate, conformemente ad un accordo da concludere fra le parti contraenti sull'applicazione di un sistema di salvaguardie conforme ai principi e alle procedure di salvaguardia dell'AIEA.

Signor P.D. Lee
Incaricato d'Affari a.i.
Missione del Canada
presso le Comunità europee
Rue de Loosum, 6
1000 Bruxelles

- d) Attrezzatura o materie trasferite tra il Canada e la Comunità dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette all'accordo Canada/Euratom del 1959 soltanto se la parte contraente fornitrice ne ha informato per iscritto la controparte prima di procedere al trasferimento. Nel caso di trasferimento di attrezzature dalla Comunità al Canada, le notifiche possono anche essere comunicate da uno Stato membro.
- e) Le materie di cui al paragrafo c) saranno arricchite a più del 20 % o ritratte, ed il plutonio o uranio arricchito a più del 20 % sarà immagazzinato soltanto conformemente a condizioni convenute per iscritto fra le parti (vedi allegato C — Accordo provvisorio relativo all'arricchimento, al ritrattamento e al successivo immagazzinamento di materie nucleari nella Comunità e nel Canada).
- f) In nessun caso una parte contraente si avvarrà delle disposizioni del presente accordo per assicurarsi vantaggi commerciali o interferire nelle relazioni commerciali dell'altra parte contraente.
- g) La Comunità informerà gli Stati membri dei livelli di protezione fisica specificati nell'allegato B di questa lettera che dovrebbero essere applicati come livelli minimi per le materie di cui al precedente paragrafo c). Il Canada applicherà questi livelli di protezione fisica considerati come dei valori minimi per le materie di cui al paragrafo c).
- h) Qualsiasi controversia sorta in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non venga risolta mediante trattative o qualsiasi altro accordo fra le parti interessate sarà deferita, su richiesta di una parte o dell'altra, ad un tribunale arbitrale che sarà composto di tre arbitratori. Ogni parte nominerà un arbitratore e i due arbitratori in tal modo designati eleggeranno un terzo, che sarà il presidente. Se entro 30 (trenta) giorni dall'istanza di arbitrato una delle due parti non avrà ancora nominato un arbitratore, l'una o l'altra parte della controversia potrà chiedere al segretario generale dell'OCSE di designare un arbitratore. La stessa procedura sarà applicata qualora, entro 30 (trenta) giorni dalla designazione o nomina del secondo arbitratore, il terzo arbitratore non sia stato ancora eletto. Una maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà un quorum, e tutte le decisioni saranno prese, a maggioranza di tutti i membri del tribunale arbitrale. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale. Le decisioni del tribunale, comprese tutte le disposizioni relative alla sua costituzione, alla procedura, alla giurisdizione, nonché alla suddivisione delle spese di arbitrato da imputare alle parti, saranno vincolanti per ambo le parti e eseguite da esse conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Il compenso degli arbitratori sarà stabilito sulla stessa base di quello dei giudici ad hoc della Corte di giustizia internazionale.
- i) Le disposizioni dei paragrafi da a) ad h) compreso, nonché gli articoli III, IX e XIV dell'accordo Canada/Euratom del 1959 (nella forma modificata dalle proposte della presente lettera) rimarranno in vigore a tutti gli effetti per tutto il tempo che esisteranno attrezzature o materiali di cui si tratta nella presente lettera o nell'accordo Canada/Euratom del 1959, a meno che non si convenga diversamente.

Se la Comunità europea dell'energia atomica accetta quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente lettera, che fa testo sia in francese che in inglese, costituisca, assieme alla risposta di Sua Eccellenza a tale lettera, un emendamento all'accordo Canada/Euratom del 1959, emendamento che avrà applicazione dalla data della risposta di Sua Eccellenza e che rimarrà in vigore per tutto il tempo che esisteranno attrezzature, materiali o impianti di cui trattasi nella presente lettera o nell'accordo Euratom/Canada del 1959, a meno che non si convenga diversamente.

Voglia gradire, Signor Commissario, i sensi della mia più alta considerazione.

ALLEGATO A

1. *Reattori nucleari* in grado di automantenere una reazione di fissione a catena controllata, esclusi i reattori a potenza nulla, che sono progettati per produrre un quantitativo di plutonio non superiore ai 100 grammi l'anno.

Un «reattore nucleare» comprende gli elementi che si trovano all'interno o in diretto contatto con il contenitore del reattore, l'apparecchiatura che regola il grado di potenza del nocciolo e le parti che di solito contengono o regolano il liquido refrigerante primario del nocciolo del reattore, o sono in diretto contatto con esso.

Non si intende escludere i reattori che potrebbero ragionevolmente essere modificati in modo tale da produrre molto più di 100 grammi di plutonio all'anno. I reattori progettati per funzionare a pieno ritmo e ad un alto grado di potenza, a prescindere dalla loro capacità di produzione di plutonio, non vengono considerati come «reattori a potenza nulla».

2. *Contenitori a pressione del reattore*: contenitori di metallo, come elementi completi, o come parti fondamentali fabbricate in officina, progettati o costruiti appositamente per contenere il nocciolo di un reattore nucleare, di cui al precedente paragrafo 1, e sono in grado di sopportare la pressione di esercizio del liquido refrigerante del circuito primario.

Una piastra superiore per il contenitore a pressione di un reattore è un elemento fondamentale che viene fabbricato in officina.

3. *Strutture interne del reattore* (per esempio colonne di sostegno, piastre per il nocciolo ed altre strutture interne del contenitore, tubi di guida delle barre di regolazione, schermi termici, deflettori, griglie del nocciolo, piastre del diffusore, ecc.).

4. *Macchine per caricare e scaricare il combustibile del reattore*: attrezzature di manipolazione progettate o fabbricate appositamente per introdurre in un reattore nucleare di cui al precedente paragrafo 1 il combustibile o rimuoverlo, in grado di compiere operazioni di carico durante il funzionamento o di impiegare sistemi di piazzamento ed allineamento tecnicamente sofisticati per permettere complicate operazioni di ricarica del combustibile durante l'arresto del reattore, quando, per esempio, non è normalmente possibile osservare il combustibile o accedere direttamente allo stesso.

5. *Barre di regolazione del reattore*: barre progettate o costruite appositamente per controllare il tasso di reazione in un reattore nucleare, di cui al precedente paragrafo 1.

Questo elemento comprende oltre alla parte che assorbe i neutroni, le strutture di sostegno e di sospensione che servono a tale scopo, se fornite separatamente.

6. *Tubi in pressione del reattore*: i tubi che sono progettati o fabbricati appositamente per contenere elementi di combustibile ed il liquido refrigerante del circuito primario di un reattore, di cui al precedente paragrafo 1, ad una pressione di esercizio di oltre 50 atmosfere.

7. *Tubi di zirconio*: lo zirconio o leghe di zirconio sotto forma di tubi o di fasci di tubi, in quantità superiore a 500 kg all'anno, progettati o fabbricati appositamente per essere usati in un reattore, di cui al precedente paragrafo 1, nei quali il rapporto di peso fra l'afnio e lo zirconio è minore di 1 : 500.

8. *Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiati*, e attrezzature progettate o fabbricate appositamente a tale scopo.

Un «impianto per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato» comprende l'attrezzatura e le parti componenti che di solito sono in diretto contatto col combustibile irraggiato, col materiale nucleare principale e con le fasi del ritrattamento dei prodotti di fissione o che li regolano. Dato l'attuale livello della tecnologia, soltanto due elementi dell'attrezzatura rientrano fra le «attrezzature progettate o fabbricate appositamente a tale scopo». Questi elementi sono:

- a) macchine per sminuzzare il combustibile irraggiato: attrezzature comandate a distanza, progettate o fabbricate appositamente per essere impiegate in un impianto di ritrattamento, come descritto sopra, o allo scopo di tagliare, tritare, spaccare o tranciare montaggi, fasci o barre di combustibile nucleare irraggiato; e
- b) serbatoi a tenuta stagna a condizioni critiche (per esempio serbatoi di piccolo diametro, anulari o serbatoi piatti) progettati o costruiti appositamente per essere usati in un impianto di ritrattamento, come specificato sopra, allo scopo di dissolvere il combustibile nucleare irraggiato e in grado di tollerare liquidi caldi e altamente corrosivi e che possano essere caricati e controllati a distanza.

9. *Impianti per la fabbricazione di elementi di combustibile:*

Un « impianto per la fabbricazione di elementi di combustibile » comprende l'attrezzatura :

- a) che di solito è in contatto diretto con il flusso di materia nucleare prodotta o che lo tratta e regola direttamente, o
- b) che con guarnizioni di tenuta mantiene chiuso la materia nucleare all'interno della guaina.

L'intera serie degli elementi necessari per effettuare le operazioni di cui sopra, nonché singoli elementi usati per una qualsiasi di tali operazioni e per altre operazioni di fabbricazione del combustibile, come il controllo dell'integrità della guaina o della guarnitura di tenuta ed il trattamento finale del combustibile sigillato.

10. *Attrezzatura, che non fa parte degli strumenti d'analisi, progettata o costruita appositamente per la separazione degli isotopi di uranio :*

« Attrezzatura, che non fa parte degli strumenti d'analisi, progettata o fabbricata appositamente per la separazione degli isotopi di uranio » comprende ogni elemento fondamentale dell'attrezzatura progettata o costruita appositamente per il procedimento di separazione. Elementi fondamentali sono :

- barriere di diffusione gassosa ;
- involucri per diffusione gassosa ;
- centrifughe a gas, resistenti alla corrosione da UF_6 ;
- turbocompressori o compressori assiali di grandi dimensioni, resistenti alla corrosione da UF_6 ;
- guarnizioni di tenuta speciali per tali compressori.

11. *Impianti per la produzione di acqua pesante :*

Un « impianto per la produzione di acqua pesante » comprende l'impianto e l'attrezzatura progettata appositamente per l'arricchimento dell'idrogeno pesante o dei suoi composti, nonché ogni componente parziale degli elementi indispensabili al funzionamento dell'impianto.

ALLEGATO B**LIVELLO DI PROTEZIONE FISICA**

Per valutare il livello di protezione fisica che le autorità governative competenti devono garantire per l'uso, il deposito e il trasporto dei materiali di cui alla tabella allegata, i seguenti requisiti di protezione saranno considerati come il minimo indispensabile :

Categoria III

Uso e deposito all'interno di una zona il cui accesso è controllato.

Trasporto : con speciali misure e precauzioni, che comportano tra l'altro un accordo preliminare fra il mittente, il destinatario e l'impresa di trasporto e un accordo preliminare fra gli Stati, in caso di trasporto internazionale, dove vengano specificati il tempo, il luogo e le modalità di trasporto della responsabilità di trasporto.

Categoria II

Uso e deposito. All'interno di una zona protetta il cui accesso è controllato, per esempio una zona sorvegliata costantemente da guardie o da congegni elettronici, circondata da uno sbarramento materiale, con un numero limitato di entrate debitamente controllate, o qualsiasi zona dotata di una protezione materiale equivalente.

Trasporto con speciali misure e precauzioni, che comportano tra l'altro un accordo preliminare fra il mittente, il destinatario e l'impresa di trasporto e un accordo preliminare fra gli Stati, in caso di trasporto internazionale, dove vengano specificati il tempo, il luogo e le modalità di trasporto delle responsabilità di trasporto.

Categoria I

Le materie che rientrano in questa categoria saranno protette contro usi non autorizzati od abusi con sistemi di sicurezza di alto livello, come specificato in appresso :

Uso e deposito all'interno di una zona perfettamente protetta, per esempio una zona protetta nel modo indicato per la categoria II, il cui accesso sia inoltre limitato alle persone di provata fiducia e sorvegliato da guardie in continuo contatto con squadre di intervento appropriate. I provvedimenti specifici presi in questo contesto serviranno ad individuare e a prevenire qualsiasi attacco, accesso o rimozione non autorizzati delle materie.

Trasporto con speciali misure e precauzioni, come quelle previste per il trasporto delle materie che rientrano nelle categorie II e III nonché sotto la costante sorveglianza di una scorta e in condizioni tali da garantire un continuo contatto con squadre di intervento appropriate.

Classificazione delle materie nucleari

Materiale	Forma	Categoria		
		I	II	III
1. Plutonio (a)	Non irraggiato (b)	2 kg o più	Meno di 2 kg ma più di 500 g	500 g o meno (c)
2. Uranio-235	Non irraggiato (b) — Uranio arricchito al 20 % o più in uranio 235 — Uranio arricchito oltre 10 % in uranio 235, ma meno del 20 % — Uranio arricchito oltre il suo stato naturale ma in misura infe- riore al 10 % in uranio 235 (d)	5 kg o più — —	Meno di 5 kg ma più di 1 kg 10 kg o più	1 kg o meno Meno di 1 kg (c) 10 kg o più
3. Uranio-235	Non irraggiato (b)	2 kg o più	Meno di 2 kg ma più di 500 g	500 g o meno
4. Combustibile irraggiato			Uranio esaurito o naturale, torio o combustibile ad arric- chimento basso (meno del 10 % di contenuto fissile) (e) (f)	

(a) Come definito nello statuto dell'AIEA.

(b) Materiale non irraggiato in un reattore o materiale irraggiato in un reattore ma con un livello di radiazione pari o inferiore a 100 rads/ora ad un metro di distanza non schermato.

(c) Potrebbe essere escluso se inferiore ad un livello significativo di radioattività.

(d) L'uranio naturale, l'uranio esaurito, il torio e le quantità di uranio arricchito a meno del 10 % che

non rientrano nella categoria III dovrebbero essere protetti con normali misure di prudenza.

(e) Benché questo livello di protezione sia raccomandato, gli Stati dovrebbero essere liberi, previa valutazione delle particolari circostanze, di stabilire un diverso grado di protezione fisica.

(f) Altro combustibile, che in virtù del suo contenuto originale di materia fissile viene classificato nella categoria I o II prima dell'irraggiamento, può essere retrocesso di categoria se il livello di radiazione del combustibile supera i 100 rads/ora ad un metro di distanza non schermato.

ALLEGATO C

ACCORDO PROVVISORIO RELATIVO ALL'ARRICCHIMENTO, AL RITRATTAMENTO E AL SUCCESSIVO IMMAGAZZINAMENTO DI MATERIE NUCLEARI NELLA COMUNITÀ E NEL CANADA

1. Entrambe le parti riconoscono che mentre si fa sempre più affidamento sull'energia nucleare per scopi pacifici in modo da soddisfare il fabbisogno energetico mondiale, il suo impiego richiede che si prendano tutte le precauzioni possibili per quanto riguarda la produzione e la diffusione di materie che possono essere usate per fabbricare armi nucleari. Le parti concordano di cooperare sia sul piano bilaterale che sul piano internazionale per individuare gli accordi che potrebbero favorire questi obiettivi.

Entrambe le parti riconoscono che il loro obiettivo è di coprire il rispettivo fabbisogno energetico evitando nello stesso tempo il pericolo della diffusione di tali materiali e rispettando le scelte e le decisioni di ciascuna parte sull'uso pacifico dell'energia nucleare.

Le parti notano con compiacimento che la Conferenza organizzativa sulla valutazione internazionale del ciclo di combustibile (INFCE), alla quale hanno partecipato il Canada, la Commissione delle Comunità europee e gli Stati membri dell'Euratom, ha deciso di svolgere uno studio della durata presumibile di due anni. L'INFCE studierà il mezzo migliore per promuovere la produzione di energia nucleare a scopi pacifici per soddisfare il fabbisogno mondiale di energia e per ridurre contemporaneamente il pericolo della proliferazione delle armi nucleari.

I partecipanti allo studio si impegneranno a cooperare costruttivamente all'esame di tutti gli aspetti del ciclo nucleare.

Fra l'altro, i gruppi di lavoro dell'INFCE si occuperanno del ritrattamento, dell'arricchimento e dell'immagazzinamento del plutonio e dell'uranio arricchito a più del 20 %.

A tale proposito le parti convengono di concludere il presente accordo provvisorio sul ritrattamento e l'arricchimento a più del 20 % di U-235, nonché sull'immagazzinamento di plutonio e di uranio arricchito a più del 20 %.

2. In merito alle materie trasferite tra il 20 dicembre 1974 e la fine del periodo provvisorio, l'Euratom notificherà in anticipo al governo del Canada la sua intenzione di procedere ad operazioni di ritrattamento, arricchimento o immagazzinamento. La notifica predetta preciserà le quantità di materie da arricchire, ritrattare o immagazzinare, l'impianto nel quale le operazioni saranno effettuate, e l'impiego previsto delle materie fissili speciali. Lo scopo della notifica preventiva è di permettere consultazioni reciproche fra le parti sull'adeguatezza delle salvaguardie relative all'operazione prevista e di evitare i pericoli connessi con la proliferazione nucleare. Le consultazioni permetteranno a ciascuna delle parti di valutare integralmente la natura e gli scopi dell'operazione in questione. Le consultazioni non dovranno recare pregiudizio alla politica commerciale e industriale di alcune delle due parti. Sarà organizzato un incontro preliminare per elaborare le adeguate modalità di notifica e di consultazione.
3. Le parti convengono che per tutta la durata dell'accordo provvisorio le forniture di uranio canadese all'Euratom saranno sostanzialmente limitate al fabbisogno attuale dell'Euratom; nel termine « fabbisogno attuale » si dovrà tener conto anche degli impegni derivanti dal contratto di arricchimento concordato dagli Stati membri dell'Euratom.

Su richiesta di una delle parti, le parti contraenti si consulteranno in merito all'applicazione di questa parte dell'accordo provvisorio, in conformità dell'articolo XIII dell'accordo del 1959.

4. A prescindere da quanto sopra si conviene che l'uranio di origine canadese trasferito all'Euratom dopo il 20 dicembre 1974 o qualsiasi altro uranio di origine canadese esportato verso gli Stati membri dell'Euratom per tutta la durata dell'accordo provvisorio può essere ritrattato o arricchito a più del 20 % di U-235, se ve ne sia bisogno, in impianti già in esercizio o già progettati nell'Euratom.

Lo stesso vale per il plutonio o l'uranio arricchito a più del 20 % di U-235 immagazzinato nei paesi dell'Euratom.

Per quanto riguarda l'uranio di origine canadese trasferito all'Euratom prima del 20 dicembre 1974, spetta ad una delle parti richiedere consultazioni ai sensi degli articoli IX, 3 e XIII dell'accordo del 1959.

5. Appena possibile dopo il 31 dicembre 1979 o dopo la conclusione dello studio INFCE, se questo sarà stato ultimato prima di tale data, le parti avvieranno negoziati allo scopo di sostituire questo accordo con altri che tengano conto, fra l'altro, dei risultati degli studi INFCE sulle operazioni in questione. Se nessuno di tali accordi è stato concluso entro la fine del 1980, le parti potranno concordare in comune la proroga del presente accordo provvisorio. •

Mi prego confermare che queste proposte sono accettabili per la Comunità europea dell'energia atomica.

Voglia gradire, Sig. Incaricato d'Affari, i sensi della mia più alta considerazione.

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16 gennaio 1978

Sig. Incaricato di Affari,

con riferimento allo scambio di lettere sulle salvaguardie nucleari, ho l'onore di comunicarLe quanto segue per informazione delle autorità canadesi :

Quando lo scambio di lettere venne esaminato dal Consiglio, si decise di accettare la procedura di cui alla lettera (c).

1. Fornitura di materie canadesi a persone residenti nel territorio dei sette Stati non dotati di armi nucleari che sono parti contraenti dell'accordo di verifica Euratom/AIEA, e trasferimento di tali materie all'interno di questi Stati.

Questo caso non presenta problemi in quanto l'accordo di verifica è entrato in vigore il 21 febbraio 1977.

2. Fornitura di materie canadesi al Regno Unito o trasferimento di materie canadesi nel Regno Unito.

Sebbene l'accordo trilaterale UK/Euratom/AIEA non sia ancora operante, il Canada non richiederà nessun accordo provvisorio che preveda una verifica AIEA di tali materie nel Regno Unito per un ragionevole periodo di tempo, che non dovrebbe superare 18 mesi a partire dal 23 dicembre 1976.

3. Fornitura di materie canadesi alla Francia o trasferimento di materie canadesi in Francia.

Le materie canadesi destinate ad un uso finale in Francia saranno sottoposte alla verifica AIEA quando entrerà in vigore l'accordo trilaterale Francia/Euratom/AIEA attualmente in corso di negoziazione.

Il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione del rappresentante francese secondo la quale le materie soggette all'accordo Canada/Euratom del 1959, emendato, non verrebbero impiegate in Francia per utilizzazioni finali prima dell'entrata in vigore dell'accordo trilaterale.

Il Consiglio ha pure preso atto che il governo canadese, data l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom e la sua verifica ai sensi dell'accordo trilaterale Francia/Euratom/AIEA che si sta attualmente negoziando, accetta che le materie canadesi possano essere fornite direttamente dal Canada alla Francia o trasferite in Francia per esservi arricchite o ritratte, purché esse lascino la Francia dopo il periodo normalmente richiesto per tali operazioni.

Voglia gradire, Sig. Incaricato di Affari, i sensi della mia più alta considerazione.

Signor P.D. LEE
Incaricato d'Affari a.i.
Missione del Canada
presso le Comunità europee
Rue de Loosum, 6
1000 Bruxelles

MISSIONE DEL CANADA
PRESSO LE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16 gennaio 1978

Signor Commissario,

ho l'onore di informarLa di avere ricevuto la Sua lettera del seguente tenore, del cui contenuto hanno preso atto le autorità canadesi e sul quale il Canada si baserà per autorizzare trasferimenti di materie all'Euratom :

• Sig. Incaricato di Affari,

con riferimento allo scambio di lettere sulle salvaguardie nucleari, ho l'onore di comunicarLe quanto segue per informazione delle autorità canadesi :

Quando lo scambio di lettere venne esaminato dal Consiglio, si decise di accettare la procedura di cui alla lettera (c).

1. Fornitura di materie canadesi a persone residenti nel territorio dei sette Stati non dotati di armi nucleari che sono parti contraenti dell'accordo di verifica Euratom/AIEA, e trasferimento di tali materie all'interno di questi Stati.

Questo caso non presenta problemi in quanto l'accordo di verifica è entrato in vigore il 21 febbraio 1977.

2. Fornitura di materie canadesi al Regno Unito o trasferimento di materie canadesi nel Regno Unito.

Sebbene l'accordo trilaterale UK/Euratom/AIEA non sia ancora operante, il Canada non richiederà nessun accordo provvisorio che preveda una verifica AIEA di tali materie nel Regno Unito per un ragionevole periodo di tempo, che non dovrebbe superare 18 mesi a partire dal 23 dicembre 1976.

3. Fornitura di materie canadesi alla Francia o trasferimento di materie canadesi in Francia.

Le materie canadesi destinate ad un uso finale in Francia saranno sottoposte alla verifica AIEA quando entrerà in vigore l'accordo trilaterale Francia/Euratom/AIEA attualmente in corso di negoziazione.

Il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione del rappresentante francese secondo la quale le materie soggette all'accordo Canada/Euratom del 1959, emendato, non verrebbero impiegate in Francia per utilizzazioni finali prima dell'entrata in vigore dell'accordo trilaterale.

Il Consiglio ha pure preso atto che il governo canadese, data l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom e la sua verifica ai sensi dell'accordo trilaterale Francia/Euratom/AIEA che si sta attualmente negoziando, accetta che le materie canadesi possano essere fornite direttamente dal Canada alla Francia o trasferite in Francia dopo il periodo normalmente richiesto per tali operazioni.

Voglia gradire, Sig. Incaricato di Affari, i sensi della mia più alta considerazione. »

Signor Guido Brunner
Commissario
Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi, 200
1049 Bruxelles

Ho avuto istruzioni di confermare l'accordo raggiunto durante i negoziati secondo il quale qualsiasi trasferimento all'interno della Comunità di materie soggette all'accordo che non avvenga in conformità di quanto disposto alla lettera (c) dello scambio di lettere costituirà una violazione dell'accordo da parte dell'Euratom. In tal caso le autorità canadesi si vedrebbero naturalmente costrette a rivedere gli impegni presi in base all'accordo.

Voglia gradire, Signor Commissario, i sensi della mia più alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari
P.D. LEE

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16 gennaio 1978

Sig. Incaricato d'Affari,

con riferimento allo scambio di lettere del 16 gennaio 1978 sulle salvaguardie nucleari, ho l'onore di comunicarLe quanto segue per informazione delle autorità canadesi :

Durante l'esame, da parte del Consiglio, dello scambio di lettere summenzionato, il Consiglio ha preso atto della « Dichiarazione sul trasferimento di tecnologia » fatta dai nove Stati membri e dalla Comunità, e l'ha approvata per quanto riguarda la Comunità. Il testo di questa dichiarazione è allegato alla presente (allegato I).

Il Consiglio ha inoltre approvato le dichiarazioni seguenti :

1. « Ambedue le parti concordano di chiedere al gruppo di lavoro tecnico di approfondire la questione delle informazioni sul ritrattamento di materie canadesi trasferite all'Euratom prima del 20 dicembre 1974 ».
2. « Ambedue le parti si impegnano a non invocare diritti derivanti da accordi conclusi con un paese terzo per opporsi ai diritti o agli obblighi che derivano dal presente accordo, così come è stato modificato. »

La nota tecnica sul principio di proporzionalità e l'interpretazione relativa alla doppia etichetta, concordata durante il negoziato, è stata pure approvata dal Consiglio e messa nel resoconto della riunione. Il testo di questa nota tecnica è allegato alla presente (allegato II).

Infine, il Consiglio ha preso atto della « Nota concernente la protezione fisica » che gli Stati membri invieranno agli ambasciatori del Canada. Il testo di detta nota è pure allegato (allegato III).

Voglia gradire, Sig. Incaricato d'Affari, i sensi della mia più alta considerazione.

Signor P.D. LEE
Incaricato d'Affari a.i.
Missione del Canada
presso le Comunità europee
Rue de Loosum, 6
1000 Bruxelles

*ALLEGATO I***DICHIARAZIONE SUL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA**

• Gli Stati membri e la Comunità sono disposti a confermare al governo canadese che riconoscono la legittimità del trasferimento di tecnologia sensibile in conformità delle direttive di Londra e alle condizioni in esse contenute.

Essi prendono atto che il Canada intende anche effettuare trasferimenti di tecnologia CANDU (tecnologia dei reattori a tubi in pressione e moderati ad acqua pesante, tecnologia dalla fabbricazione di elementi di combustibile, tecnologie relative al D₂O) e di altra tecnologia del suo ciclo di combustibile a Stati membri, a certe condizioni.

Essi ritengono che spetti o spetterà agli Stati membri, che desiderino importare tale tecnologia, di concludere accordi con il Canada per i quali si impegneranno ad osservare le condizioni poste dal governo canadese per i trasferimenti di materie. Tuttavia gli Stati membri debbono essere autorizzati a trasferire la suddetta tecnologia ad un altro Stato membro a condizione che questo secondo Stato membro abbia assunto con il governo canadese gli stessi impegni presi dal primo Stato membro.

Di conseguenza, la Comunità e gli Stati membri confermano che nessun ostacolo si frappone alla conclusione di tali accordi fra il Canada e qualsiasi Stato membro della Comunità che desideri concluderli, purché tutte le parti di tali accordi non siano in contrasto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. •

*ALLEGATO II***NOTA TECNICA****1. Principio di proporzionalità**

Qualora le materie canadesi vengano prodotte, trattate o utilizzate insieme a materie di altra origine, le materie prodotte, nonché le perdite avvenute durante l'operazione, saranno attribuite alle materie soggette all'accordo Canada/Euratom in proporzione alla percentuale di materie soggette all'accordo inizialmente incluse nella miscela. Le parole «prodotto, trattato o utilizzato» comprendono la conversione, la fabbricazione, l'arricchimento, il ritrattamento e l'irraggiamento.

2. Interpretazione relativa alla doppia etichetta

In molti casi le materie provenienti da una delle parti contraenti all'accordo di cooperazione del 1959 fra il governo del Canada e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per l'uso pacifico dell'energia nucleare, emendato, sono inviate ad un paese terzo per il trattamento, compresa la conversione, l'arricchimento e la fabbricazione, prima di essere consegnate alla parte contraente ricevente.

Le materie trattate vengono fornite alla parte contraente ricevente in conformità dell'accordo del 1959 e sono pertanto soggette alle sue disposizioni.

Si riconosce che esiste una legittima preoccupazione in merito all'accumulo di disposizioni di salvaguardia sulle materie nucleari ed ai conseguenti problemi amministrativi. Tali difficoltà sono all'esame degli organismi internazionali, ma i fornitori ed i riceventi dovrebbero continuare a cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti, sia su base bilaterale che su base multilaterale.

*ALLEGATO III***NOTA CONCERNENTE LA PROTEZIONE FISICA**

Dai ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Euratom agli ambasciatori del Canada.

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'accordo concluso fra il governo del Canada e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per la cooperazione nel campo degli usi pacifici dell'energia atomica il 6 ottobre 1959 e in seguito modificata (in appresso denominato Accordo),

Oltre agli obblighi verso il Canada che risultano in virtù dell'accordo, ho l'onore di informarla che il mio governo conferma che gli elementi menzionati nell'accordo che si trovano nel territorio, o sotto la giurisdizione o il controllo del mio governo saranno sottoposti ai livelli di protezione fisica definiti nell'accordo.

Voglia gradire, Sig. Incaricato d'Affari, i sensi della mia più alta considerazione.

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16 gennaio 1978

Sig. Incaricato d'Affari,

con riferimento all'accordo che abbiamo concluso il 16 gennaio 1978, ho l'onore di dichiarare che durante l'esame di detto accordo da parte del Consiglio, il Consiglio ha così interpretato gli effetti dell'accordo in merito al periodo che seguirà il periodo provvisorio :

• Nell'approvare il testo dello scambio di lettere tra il Canada e l'Euratom, il Consiglio riconosce che le condizioni alle quali :

- le materie disciplinate dall'accordo Canada/Euratom saranno arricchite oltre il 20 % o ritrattate,
- l'uranio arricchito oltre il 20 % ed il plutonio saranno immagazzinati,

sono state oggetto di un accordo per un periodo provvisorio.

Resta da concludere un accordo per determinare il regime al quale saranno soggette queste operazioni sensibili per le materie fornite dopo il periodo provvisorio. Il Consiglio costata pertanto che, per queste materie, le parti non hanno assunto alcun impegno, né per ciò che si riferisce alla fornitura delle materie, né quanto al fatto che il regime da negoziare, che dovrebbe disciplinare le operazioni sensibili, comporti delle condizioni, né, a fortiori, per ciò che riguarda la natura di tali condizioni. •

Le sarei grato se potesse confermarmi che questa interpretazione è condivisa anche dalle autorità canadesi.

Voglia gradire, Sig. Incaricato d'Affari, i sensi della mia più alta considerazione.

Signor P.D. LEE
Incaricato d'Affari
Missione del Canada presso
le Comunità europee
Rue de Loxum, 6
1000 Bruxelles

MISSIONE DEL CANADA
PRESSO LE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16 gennaio 1978

Signor Commissario,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 16 gennaio 1978 nella quale Ella dichiara quanto segue :

«Sig. Incaricato d'Affari,

con riferimento all'accordo che abbiamo concluso il 16 gennaio 1978, ho l'onore di dichiarare che durante l'esame di detto accordo da parte del Consiglio, il Consiglio ha così interpretato gli effetti dell'accordo in merito al periodo che seguirà il periodo provvisorio :

«Nell'approvare il testo dello scambio di lettere tra il Canada e l'Euratom, il Consiglio riconosce che le condizioni alle quali :

- le materie disciplinate dall'accordo Canada/Euratom saranno arricchite oltre il 20 % o ritratte,
- l'uranio arricchito oltre il 20 % ed il plutonio saranno immagazzinati,

sono state oggetto di un accordo per un periodo provvisorio.

Resta da concludere un accordo per determinare il regime al quale saranno soggette queste operazioni sensibili per le materie fornite dopo il periodo provvisorio. Il Consiglio costata pertanto che, per queste materie, le parti non hanno assunto alcun impegno, né per ciò che si riferisce alla fornitura delle materie, né quanto al fatto che il regime da negoziare, che dovrebbe disciplinare le operazioni sensibili, comporti delle condizioni, né a fortiori, per ciò che riguarda la natura di tali condizioni.»

Le sarei grato se potesse confermarmi che questa interpretazione è condivisa anche dalle autorità canadesi.

Voglia gradire, Sig. Incaricato d'Affari, i sensi della mia più alta considerazione. »

Mi pregio confermare che quest'interpretazione è condivisa dalle autorità canadesi.

Voglia gradire, Signor Commissario, i sensi della mia più alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari
P.D. LEE

Signor Guido Brunner
Commissario
Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi, 200
1049 BRUXELLES